

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 16 novembre 2005, n. 579.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed ex art. 36-ter L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i., relativamente all'intervento denominato «Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Ambito Magliana» in variante al PRG del Comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni;

VISTO

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni;

PREMESSO

che in data 1 aprile 2005 è stato sottoscritto tra la Regione Lazio e il Comune di Roma l'Accordo di programma relativamente all'intervento denominato "Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Ambito Magliana", in variante al P.R.G. comunale;

che l'Accordo di programma è stato ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 85 del 27 aprile 2005;

CONSIDERATO

Che l'art. 36 ter della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico" stabilisce che gli Accordi di programma aventi ad oggetto Programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 05.10.1993, n. 398, convertito in L. 04.12.1993, n. 493, possono comportare variazioni ai P.T.P. a condizione che gli stessi Accordi siano approvati con decreto del Presidente della Regione, previa ratifica del Consiglio regionale;

Che il Consiglio Regionale del Lazio, con deliberazione n. 9 del 5 ottobre 2005, ha ratificato il citato Accordo di Programma;

RITENUTO

di provvedere all'approvazione dell'Accordo di Programma menzionato ai sensi dell'art. 36 ter della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; di provvedere all'adozione, ai fini urbanistici, dell'Accordo di Programma medesimo ai sensi del citato art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DECRETA

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 ter della L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. e dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Lazio e il Comune di Roma relativamente all'intervento denominato "Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 - Ambito Magliana", in variante al P.R.G. del Comune di Roma;
- Il medesimo Accordo di Programma è adottato, ai fini urbanistici, ai sensi e per gli effetti del citato art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente decreto, di cui l'Accordo di programma in premessa è parte integrante, con la materiale esclusione degli allegati progettuali agli atti del Segretariato Generale - Segreteria della Giunta, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (centoventi).

Roma, 16 novembre 2005

Il Presidente
MARRAZZO



Regione Lazio



Comune di Roma

ACCORDO DI PROGRAMMA

ex art. 34 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento denominato "Programma di recupero urbano di cui all'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, Ambito "Magliana", nel Comune di Roma

Premesso:

- a) che l'art. 11 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.398 convertito con legge 4 dicembre 1993 n. 493 istituisce i programmi di recupero urbano, intesi come sistemi coordinati di interventi pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica;
- b) che la deliberazione CIPE del 16 marzo 1994 ripartisce tra le Regioni i fondi di edilizia sovvenzionata ed agevolata relativi al quadriennio 1992-95, assegnando alla Regione Lazio 1.112,4 miliardi di fondi per l'edilizia sovvenzionata e riassegnando circa 682 miliardi di fondi giacenti per l'edilizia agevolata;
- c) che la stessa deliberazione CIPE prevedeva che alle Province con popolazione di capoluogo superiore a 300.000 abitanti, la Regione assegnasse almeno il 70% dei fondi per i Programmi di recupero urbano, mediante accordo di programma con il Ministero dei Lavori pubblici;
- d) che, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione CIPE, in data 11 febbraio 1994, il Comune di Roma ha sottoscritto con il Ministero dei Lavori pubblici e la Regione Lazio un protocollo di intesa per la promozione e il finanziamento dei programmi di recupero urbano a Roma, attribuendo ad essi un importo di lire 400 miliardi, di cui 233 a valere sui fondi regionali di edilizia sovvenzionata destinati a interventi ex art. 11 legge 179/92 (poi localizzati con apposita deliberazione comunale), 117 a valere sui fondi regionali di edilizia sovvenzionata 1992-95 destinati a interventi ex art. 11 legge 493/93, 40 a valere sui fondi del Ministero dei Lavori pubblici destinati a interventi ex art. 3 lett. q) legge 457/78, 10 a valere sui fondi del Ministero dei Lavori pubblici destinati a interventi ex art. 2 lett. f) legge 457/78;
- e) che la Regione Lazio, con deliberazione di Consiglio regionale n. 1105 del 1 febbraio 1995, ha approvato il programma regionale di edilizia sovvenzionata 1992-95, ripartendo per ambiti territoriali e tipologie d'intervento i fondi acquisiti dalla deliberazione CIPE 16 marzo 1994 e attribuendo al Comune di Roma il finanziamento complessivo di 621 miliardi, di cui 117 riservati ai Programmi di recupero urbano, così come previsto dal Protocollo d'intesa;

- f) che la Regione Lazio, con deliberazione di Consiglio regionale n. 1108 del 1 febbraio 1995, ha approvato il programma regionale di edilizia agevolata 1992-95, ripartendo per ambiti territoriali e tipologie d'intervento i fondi acquisiti dalla deliberazione CIPE 16 marzo 1994 e attribuendo al Comune di Roma il finanziamento complessivo di 25,57 miliardi per i Programmi integrati d'intervento;
- g) che, ai sensi dell'art. 2 comma 63 della legge 662/96 sono stati assegnati alle Regioni le maggiori entrate Gescal relative al periodo 1992-94, riservando tali risorse ai Programmi di recupero urbano, e che la Regione Lazio ha, di conseguenza, assegnato al Comune di Roma, con deliberazione di Consiglio regionale n. 418/98, l'importo complessivo di lire 25,63 miliardi da destinare ai Programmi di recupero urbano;
- h) che il CIPE, con deliberazione del 22 dicembre 1999, ha ripartito tra le Regioni i fondi Gescal relativi alle maggiori entrate 1995 e alle nuove entrate 1996-98, assegnando alla Regione Lazio l'importo complessivo di lire 301,5 miliardi;
- i) che, con decreti del 1 dicembre 1994 G.U. 289/290, il Ministero Lavori pubblici ha definito i criteri e le procedure di formazione dei programmi di recupero urbano, individuando ai parr. 9 e 10, le procedure di livello comunale;
- j) che, con L.R. n. 22 del 26 giugno 1997, la Regione Lazio ha regolamentato i contenuti e la procedura relativi ai Programmi integrati di intervento, estendendo tali norme anche ai Programmi di recupero urbano;
- k) che in conformità alle norme ministeriali di cui alla lett. i) e allo schema procedurale impartito dal Ministero dei Lavori pubblici per l'attuazione del Protocollo d'intesa di cui alla lett. d), il Comune di Roma, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24 febbraio 1995, ha definito i criteri e le procedure di formazione dei Programmi di recupero urbano e ha individuato i seguenti ambiti di recupero urbano: Fidene - Val Melaina, San Basilio, Tor Bella Monaca, Acilia, Laurentino, Corviale, Magliana, Valle Aurelia, Palmarola - Selva Candida, Primavalle - Torvecchia, Labaro;
- l) che, in particolare, la citata deliberazione consiliare, ai parr. 2) e 3), impegna l'Amministrazione Comunale a predisporre, per ogni ambito di recupero urbano, il Programma preliminare d'intervento e a indire un confronto pubblico concorrenziale volto a selezionare le proposte private d'intervento in grado di garantire l'attuazione degli obiettivi stabiliti dal Programma preliminare;
- m) che, in attuazione della citata deliberazione consiliare, sono stati predisposti i programmi preliminari d'intervento per tutti gli ambiti di recupero urbano, nonché il bando di confronto concorrenziale per la formazione delle proposte private d'intervento, secondo i criteri e contenuti individuati nella stessa deliberazione consiliare;
- n) che, con deliberazione di Giunta comunale n° 4468 del 21 ottobre 1997, sono stati approvati, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, i programmi preliminari d'intervento per tutti gli ambiti di recupero urbano e il bando di confronto concorrenziale per la formazione delle proposte private d'intervento;

- o) che, con la stessa deliberazione di Giunta comunale, sono stati individuati i finanziamenti regionali per i Programmi di recupero urbano, localizzando all'interno degli stessi programmi anche quota parte (il 50%) dei finanziamenti per i Programmi integrati assegnati dalla Regione Lazio al Comune di Roma, a valere sui programmi regionali 1992-95 di edilizia sovvenzionata ed agevolata, per un importo complessivo di lire 32,5 miliardi, di cui 20 miliardi di sovvenzionata e 12,5 miliardi di agevolata, utilizzando in tal modo il meccanismo del cosiddetto "coacervo" (localizzazione all'interno dei Programmi di recupero urbano di fondi destinati a diverse tipologie d'intervento), consentito dal D.M. LL.PP. 1 dicembre 1994;
- p) che, con successive deliberazioni di Giunta Comunale n° 571 del 24 febbraio 1998 e n° 1679 del 15 maggio 1998, sono state apportate modifiche e integrazioni al bando di confronto concorrenziale, nonché prorogata al 30 giugno 1998 la scadenza per la presentazione delle proposte private d'intervento, al termine della quale sono pervenute 201 proposte;
- q) che, ai fini della valutazione dell'offerta urbanistica delle proposte private d'intervento, da effettuare secondo i criteri di cui all'art. 17 del bando di confronto concorrenziale, con deliberazione di Giunta comunale n. 4109 del 17 novembre 1998 è stata nominata apposita Commissione tecnico - consultiva, formata da esperti interni ed esterni all'Amministrazione comunale e da un rappresentante della Regione Lazio;
- r) che la Commissione si è insediata, in prima seduta, il 28 dicembre 1998 e ha concluso i suoi lavori il 31 luglio 1999, dopo 60 sedute complessive, attribuendo i punteggi relativi alla valutazione della qualità urbanistica e formulando prescrizioni e indirizzi per l'adeguamento delle proposte private d'intervento e per la formazione del programma definitivo;
- s) che con deliberazione n. 1946 del 9 novembre 1999, la Giunta comunale ha preso atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnico - consultiva e della graduatoria provvisoria delle proposte private d'intervento e ha altresì approvato i criteri e le modalità per la formazione dei Programmi definitivi di recupero urbano, impegnando gli Uffici comunali a procedere per tutti gli 11 ambiti urbani interessati;
- t) che il Comune di Roma e la Regione Lazio, hanno sottoscritto, in data 17 marzo 2000, un protocollo d'intesa volto a definire risorse finanziarie, tempi e modalità per l'approvazione e il finanziamento dei Programmi di recupero urbano;
- u) che, a seguito del suddetto protocollo d'intesa, la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 18 aprile 2000, ha così individuato i finanziamenti da assegnare ai Programmi di recupero urbano, per un importo complessivo di lire 187.714.080.970 € 96.946.232,17:
- lire 117 miliardi (€60.425.457,19), a valere sui fondi del programma regionale di edilizia sovvenzionata 1992-95, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 1105/95, e destinati agli interventi ex art. 11 legge 493/93;
 - lire 25.637.098.000 (€13.240.456,13), a valere sui fondi di edilizia sovvenzionata ex art. 2 comma 63 legge 662/1996 e assegnati ai Programmi di recupero urbano del Comune di Roma con deliberazione di Consiglio regionale n. 418/1998;

- lire 25.576.982.970 (€13.209.409,31), a valere sui fondi di agevolata 1992-95 destinati ai programmi integrati con delibera di C.R. 1108/95 e localizzati nei PRU con delibera G. C. 4468/97;
- lire 19,5 miliardi (€10.070.909,53), a valere sui fondi del programma regionale di edilizia sovvenzionata 1992-95, destinati allo IACP per la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata proposti nei Programmi di recupero urbano di San Basilio e Laurentino;

v) che ai fini della messa a disposizione di tali finanziamenti, ai sensi del suddetto protocollo d'intesa e della citata deliberazione di Giunta regionale, i Programmi di recupero urbano devono essere adottati con deliberazione di Consiglio comunale e approvati mediante Accordi di programma tra Comune di Roma e Regione Lazio;

w) che, pertanto, come previsto alla precedente lett. k), il Comune di Roma ha adottato, con deliberazione consiliare n. 8 dell'8.1.2001, il programma definitivo di recupero urbano di Magliana, formulando gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione del relativo Accordo di Programma, esprimendosi favorevolmente sulle relative e conseguenti varianti agli strumenti urbanistici e avviando le procedure di accordo di programma con la Regione Lazio, secondo l'iter definito nel Protocollo d'intesa sottoscritto da Comune di Roma e Regione Lazio in data 17 marzo 2000;

Che, in ottemperanza alla L. Regione Lazio n.38/99, il Programma in oggetto, comprese le relative varianti urbanistiche, è stato sottoposto alle forme di pubblicità per la presentazione di eventuali osservazioni;

che gli atti suddetti, per il periodo di giorni 15 decorrenti dal giorno 18 aprile 2001, sono stati depositati ed esposti al pubblico presso la Segreteria Comunale e all'Albo Pretorio e durante il suddetto periodo e nei 15 giorni successivi sono pervenute n. 3 osservazioni ;

che con nota n. 6311 del 13/4/2001 l'amministrazione comunale ha trasmesso alla Regione Lazio la deliberazione di adozione corredata dall'elaborato "A", contenente la relazione generale, le tabelle di sintesi del programma rispetto ai contenuti urbanistici, funzionali, economico-finanziari e temporali;

che con nota n.403 del 15 gennaio 2002 è stata trasmessa la documentazione completa del programma definitivo;

Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 28 marzo 2002 la Regione Lazio ha definito criteri ed indirizzi finalizzati alla valutazione degli interventi pubblici e privati che comportano variante e/o deroga allo strumento urbanistico vigente e finalizzati inoltre all'espressione di un giudizio complessivo sugli interi Programmi;

che con la stessa deliberazione sono state approvate le direttive procedurali da seguire per la sottoscrizione dei relativi Accordi di Programma;

che, secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione, il Comune di Roma ha richiesto con nota n. 6920 del 4 giugno 2002 la convocazione della Conferenza di Servizi;

che il Direttore del Dipartimento XIII della Regione Lazio ha convocato la conferenza interna fra i rappresentanti dei vari Dipartimenti regionali interessati e con la presenza di tecnici dell'Amministrazione comunale al fine di addivenire, terminato l'esame tecnico, ad una comune intesa da perfezionare con la formalizzazione dei pareri di rispettiva competenza;

che la Conferenza relativa al Programma di Recupero urbano di Magliana si è svolta nei giorni 16 ottobre 2002 e 29 novembre 2002;

che, concluse le Conferenze interne, il Direttore del Dipartimento I – Presidenza della Giunta e il Direttore del Dipartimento XIII della Regione Lazio hanno convocato con nota prot. n. 56388 del 14 aprile 2003 una Conferenza di Servizi istruttoria tra tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art.14 comma 1 L.241/90 e ss.mm.ii.;

che tale Conferenza si è svolta in data 7 maggio 2003 ed in quella sede sono stati rilasciati i pareri dei sottoelencati uffici, quali risultano dal verbale contenuto nell'Allegato "Atti delle Conferenze di Servizi", parte integrante del presente Accordo di Programma:

- Regione Lazio – Direzione Regionale Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale
- Soprintendenza BB.AA.CC. di Roma
- Azienda ASL RM/C Servizio Interzonale
- Regione Lazio – Area 2B-5
- Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere
- A.N.A.S. – Direzione Generale
- Ente Regionale Roma Natura
- Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Compartimentale Infrastruttura Roma
- Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 Difesa del Suolo
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere
- A.N.A.S. – Direzione Generale

che, secondo la procedura prevista dalla Deliberazione G.R. n. 375/02, conclusa la Conferenza di Servizi istruttoria, il Presidente della Giunta Regionale ha convocato con nota prot. 44099 del 2 aprile 2004 la Conferenza di Servizi *decisoria* finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 D.Lg.vo 267/00, per il giorno 14 aprile 2004;

che nel corso di tale seduta si è dato inizio all'esame delle osservazioni e delle controdeduzioni;
che le successive sedute si sono tenute in data 9 giugno, 16 giugno e 23 luglio 2004;

che nel corso di tale ultima seduta si è concluso l'esame delle osservazioni presentate alle amministrazioni comunale e regionale e le osservazioni d'ufficio del Comune di Roma e sono state decise le rispettive controdeduzioni, come risulta dagli Allegati "Osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini, controdeduzioni e osservazioni d'ufficio" e "Osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine alla Regione Lazio e controdeduzioni", parte integrante del presente Accordo di Programma;

che gli elaborati modificati a seguito dell'accoglimento di osservazioni in sede di controdeduzioni e a seguito di pareri formulati da altri Enti sono stati esaminati dagli uffici regionali al fine di verificarne l'ammissibilità urbanistica e paesaggistica;

che da parte dell'Amministrazione Comunale si è nuovamente proceduto alla verifica ed all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi dei soggetti privati;

che sono stati acquisiti i pareri di:

- Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 Difesa del Suolo
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area A
- Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 Difesa del Suolo
- Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Compartimentale Infrastruttura Roma
- Soprintendenza Archeologica di Roma
- ACEA Distribuzione S.p.A.
- Azienda ASL RM/C Servizio Interzonale
- Autorità di Bacino del Fiume Tevere
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
- Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2A/08 Difesa del Suolo
- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area 2/A4
- Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica
- Ente Regionale Roma Natura

che i suddetti pareri sono raccolti nell'Allegato al presente Accordo "Atti delle Conferenze di Servizi";

che, a seguito della trasmissione del verbale della conferenza con nota n. 285923 del 12 ottobre 2004,

esauriti i termini di cui all'art.14 ter comma 7) della L.241/90 (30 giorni per motivato dissenso), sono stati predisposti gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 254 del 4 marzo 2005 ha aderito ai contenuti dell'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il medesimo

che nulla osta alla conclusione dell'Accordo;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente Francesco Storace, ed il Comune di Roma, rappresentato dal Sindaco Walter Veltroni, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è concluso ed attuato con le modalità e con gli effetti di cui all'art.34 del T.U. Enti Locali (D. Lg.vo 267/00).

ART.2 – OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto del presente Accordo è il Programma di recupero urbano Magliana, predisposto in conformità ai Decreti Ministero Lavori Pubblici del 1 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente Accordo di Programma :

- approva il Programma di Recupero urbano Magliana, come descritto nella documentazione in allegato "A", come modificato ad esito della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2004;
- approva la progettazione urbanistica definitiva delle proposte private di intervento, come risultano dalla documentazione in allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente Accordo, come modificato ad esito della Conferenza di Servizi del 23 luglio 2004;
- approva gli interventi pubblici così come risultano dalla documentazione in Allegato "Documenti preliminari alla progettazione delle opere pubbliche", nonché il relativo finanziamento regionale per un importo complessivo di £ 29.693.000.000 (€ 15335154,70);
- approva le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;
- approva il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma la seguente documentazione, come modificata ed approvata a seguito della Conferenza di Servizi:

- Allegato "A" Programma di Recupero Urbano Magliana
- Allegato "B" Elaborati progettuali degli interventi privati (1a, 1b, 1c, 1d, 15, 16, 17, 19, 20, 21)

- Allegato "C" Schema di Convenzione
- Allegato "Modifiche ai P.T.P 15/10"
- Allegato "Documenti preliminari alla progettazione delle opere pubbliche"
- Allegato "Osservazioni e/o opposizioni presentate nei termini, controdeduzioni e osservazioni d'ufficio"
- Allegato "Osservazioni e/o opposizioni presentate fuori termine alla Regione Lazio e controdeduzioni"
- Allegato "Atti delle Conferenze di Servizi"

Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente Capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

I pareri riguardanti la progettazione definitiva e/o esecutiva delle opere pubbliche, con particolare riguardo per quelle in variante, saranno acquisiti in apposite Conferenze di Servizi, recependo tutte le prescrizioni già formulate dagli uffici competenti in sede di Conferenza preordinata all'Accordo di Programma.

Gli interventi privati si attuano tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art.28 della legge 1150/42, recependo anche per questi tutte le prescrizioni già formulate dagli uffici competenti in sede di Conferenza preordinata all'Accordo di Programma.

ART.3 - VARIANTE URBANISTICA

Il presente Accordo di Programma costituisce variante al P.R.G. del Comune di Roma.

Gli elementi di variazione sia di destinazione urbanistica che di Norme Tecniche e le consistenze edilizie sono specificati negli allegati tecnici (Tab. 1.2 Quadro riepilogativo interventi pubblici e privati; Tab. 2 Varianti agli strumenti urbanistici vigenti o adottati; Tab.3.1 quadro riepilogativo degli interventi privati; Tab. 3.2 Q.T.R proposte private d'intervento; Tab. 4 op - Q.T.R. Interventi pubblici. dell'Allegato "A") e assentiti dalla Regione Lazio Dipartimento Territorio Direzione Territorio e Urbanistica con parere favorevole con prescrizioni rilasciato nella conferenza di servizi del 23 luglio 2004 (nota prot. n. 152202 del 9 settembre 2004), come riportato e documentato in allegato "Atti delle Conferenze di Servizi".

Gli interventi che comportano variazioni ai P.T.P. vigenti, come descritti nell'allegato " Modifiche al PTP 15/10, sono approvati ai sensi dell'art. 36 ter della L.R. 24/98 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell'art.34 comma 5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'adesione del Sindaco al presente Accordo deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

L'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art.34 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

La pubblicazione sul B.U.R. del Lazio del presente Accordo di Programma comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 T.U. Espropri, sulla totalità delle aree destinate alle opere pubbliche, determinando altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed interventi previsti sulle medesime aree, ex artt. 34 D. Lgs. 267/2000 e 12 T.U. Espropri.

Come previsto dall'art.2 del Protocollo di Intesa, i finanziamenti regionali saranno messi a disposizione del Comune di Roma, dopo la stipula degli Accordi di Programma, a seguito di richiesta dell'amministrazione comunale.

ART.4 – OPERE PUBBLICHE, PIANO FINANZIARIO E CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il Piano finanziario, come riportato in allegato "A" Tab 5 Piano Finanziario Interventi pubblici, indica:

- i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;
- l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato A, Tab. 6, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo di programma.

I maggiori introiti derivanti dall'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.228/02, saranno utilizzati per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica situata all'interno del Programma e per il miglioramento delle opere pubbliche previste dal Programma e/o per finanziare altre opere pubbliche nell'ambito territoriale di riferimento del Programma stesso, previa rimodulazione del piano economico finanziario e senza necessità di ulteriore Accordo di Programma.

Le eventuali economie rispetto agli importi delle opere pubbliche previste dal programma, che dovessero maturare ad esito delle fasi di progettazione, aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, o i maggiori introiti derivanti da oneri ordinari e straordinari a carico dei soggetti privati saranno utilizzati per finanziare eventuali maggiori costi sopravvenuti di altre opere pubbliche previste dallo stesso programma o ad esse connesse e complementari, ovvero per finanziare eventuali opere pubbliche non previste da realizzarsi su proposta del Municipio.

Nel caso in cui non dovessero essere realizzate alcune opere pubbliche del Programma, si potranno realizzare, in sostituzione, altre opere pubbliche, sempre nell'ambito territoriale di riferimento del Programma stesso, previa rimodulazione del piano economico finanziario. Per tali nuove opere pubbliche si provvederà alle necessarie approvazioni con provvedimenti successivi.

La realizzazione delle opere pubbliche, considerato obiettivo prioritario del Programma, deve essere assicurata anche se, per le suddette opere, fossero necessari maggiori oneri rispetto a quelli risultanti dai quadri tecnici adottati dal Consiglio Comunale.

ART.5 – CONVENZIONI

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati e degli interventi pubblici a loro carico, oltre che dal presente Accordo di Programma, saranno disciplinati mediante rispettive convenzioni. Tali convenzioni saranno formulate sulla base dello schema-tipo riportato in allegato C, come modificato nel corso delle Conferenze di Servizi, anche a seguito di incontri con l'ACEA; tale schema sarà adattato alle singole proposte di intervento.

2. In sede di convenzione, i soggetti attuatori dovranno allegare gli elaborati della progettazione urbanistica degli interventi di competenza, nonché delle relative opere di urbanizzazione. In tale sede, o nel corso di attuazione delle convenzioni, le eventuali modificazioni, se non incidono sui parametri urbanistici fondamentali del programma (destinazione e perimetro di zona di PRG, volumetria massima consentita, rapporto tra edificazione residenziale e non residenziale, rapporto tra aree a destinazione pubblica e aree a destinazione privata) non formeranno oggetto di ulteriore accordo di programma o di approvazione di Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda la cessione delle aree di proprietà comunale, la stessa dovrà essere verificata e perfezionata, in sede di convenzione urbanistica, in relazione a quanto adottato dal Consiglio Comunale.

3. Dopo la stipula della convenzione, se le modificazioni dovessero eccedere quanto previsto dall'art. 6, comma 1) della L. R. n.22/1997, senza incidere sui parametri di cui al comma 2 o rientrare tra quelle previste dall'art. 1 L.R. n.36/1987, queste saranno valutate ed approvate in apposita Conferenza di Servizi, indetta dal Comune di Roma, previa deliberazione di Giunta Comunale.

ART.6 – COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art.34, comma 7 sull'Ordinamento degli Enti Locali, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Roma, o da un suo delegato, che lo presiede, da rappresentanti della Regione Lazio e del Comune di Roma.

All'atto dell'insediamento il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente Accordo di Programma fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

ART.7 – COLLAUDO

Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo che dovranno essere preferibilmente composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici dell'amministrazione comunale.

ART.8 – CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

La posizione delle Amministrazioni stipulanti va considerata tendenzialmente indifferente rispetto alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra privati in ordine agli interventi oggetto del Programma.

ART. 9 – APPROVAZIONE, EFFETTI, DECADENZA

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle Amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art.34, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che assumono l'impegno alla loro realizzazione secondo i contenuti e le modalità previste dal presente Accordo e dagli elaborati allegati o richiamati.

Qualora, entro 6 mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del Lazio del provvedimento di approvazione del presente Accordo di programma, i soggetti attuatori privati non sottoscrivano gli atti unilaterali di cessione al Comune delle aree a destinazione pubblica, le varianti urbanistiche approvate con il presente Accordo di programma e relative agli interventi di competenza degli stessi soggetti, si intendono automaticamente decadute. In tal caso, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, prende atto dell'avvenuta decadenza, il cui avviso sarà pubblicato sul BUR.

L'inizio dei lavori di realizzazione del Programma di Recupero urbano dovrà avvenire entro 13 mesi dalla pubblicazione dell' Accordo di Programma, ai sensi dell'art.3 comma 7 bis L.179/92, come introdotto dall'art.1, comma 2 L.136/99.

Roma li  **1 APR. 2005**

Per il Comune di Roma: Il Sindaco
VELTRONI

Per la Regione Lazio: Il Presidente
STORACE